

Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario

Preambolo

Preambolo

[Articolo 1 Comma 1](#)

[Articolo 1 Comma 2](#)

[Articolo 1 Comma 3](#)

[Articolo 1 Comma 4](#)

[Articolo 1 Comma 5](#)

[Articolo 1 Comma 6](#)

[Articolo 1 Comma 7](#)

[Articolo 1 Comma 8](#)

[Articolo 1 Comma 9](#)

[Articolo 1 Comma 10](#)

[Articolo 1 Comma 11](#)

[Articolo 1 Comma 12](#)

[Articolo 1 Comma 13](#)

[Articolo 1 Comma 14](#)

[Articolo 1 Comma 15](#)

[Articolo 1 Comma 16](#)

[Articolo 1 Comma 17](#)

[Articolo 1 Comma 18](#)

[Articolo 1 Comma 19](#)

[Articolo 1 Comma 20](#)

[Articolo 1 Comma 21](#)

[Articolo 1 Comma 22](#)

[Articolo 1 Comma 23](#)

[Articolo 1 Comma 24](#)

[Articolo 1 Comma 25](#)

[Articolo 1 Comma 26](#)

[Articolo 1 Comma 27](#)

[Articolo 1 Comma 28](#)

[Articolo 1 Comma 29](#)

[Articolo 1 Comma 30](#)

[Articolo 1 Comma 31](#)

[Articolo 1 Comma 32](#)

[Articolo 1 Comma 33](#)

[Articolo 1 Comma 34](#)

[Articolo 1 Comma 35](#)

[Articolo 1 Comma 36](#)

[Articolo 1 Comma 37](#)

[Articolo 1 Comma 38](#)

[Articolo 1 Comma 39](#)

[Articolo 1 Comma 40](#)

[Articolo 1 Comma 41](#)

[Articolo 1 Comma 42](#)

[Articolo 1 Comma 43](#)

[Articolo 1 Comma 44](#)

[Articolo 1 Comma 45](#)

[Articolo 1 Comma 46](#)

[Articolo 1 Comma 47](#)

[Articolo 1 Comma 48](#)

[Articolo 1 Comma 49](#)

[Articolo 1 Comma 50](#)

[Articolo 1 Comma 51](#)

[Articolo 1 Comma 52](#)

[Articolo 1 Comma 53](#)

[Articolo 1 Comma 54](#)

[Articolo 1 Comma 55](#)

[Articolo 1 Comma 56](#)

[Articolo 1 Comma 57](#)

[Articolo 1 Comma 58](#)

[Articolo 1 Comma 59](#)
[Articolo 1 Comma 60](#)
[Articolo 1 Comma 61](#)
[Articolo 1 Comma 62](#)
[Articolo 1 Comma 63](#)
[Articolo 1 Comma 64](#)
[Articolo 1 Comma 65](#)
[Articolo 1 Comma 66](#)
[Articolo 1 Comma 67](#)
[Articolo 1 Comma 68](#)
[Articolo 1 Comma 69](#)
[Articolo 1 Comma 70](#)
[Articolo 1 Comma 71](#)
[Articolo 1 Comma 72](#)
[Articolo 1 Comma 73](#)
[Articolo 1 Comma 74](#)
[Articolo 1 Comma 75](#)
[Articolo 1 Comma 76](#)
[Articolo 1 Comma 77](#)
[Articolo 1 Comma 78](#)
[Articolo 1 Comma 79](#)
[Articolo 1 Comma 80](#)
[Articolo 1 Comma 81](#)
[Articolo 1 Comma 82](#)
[Articolo 1 Comma 83](#)
[Articolo 1 Comma 84](#)
[Articolo 1 Comma 85](#)
[Articolo 1 Comma 86](#)
[Articolo 1 Comma 87](#)
[Articolo 1 Comma 88](#)
[Articolo 1 Comma 89](#)
[Articolo 1 Comma 90](#)
[Articolo 1 Comma 91](#)
[Articolo 1 Comma 92](#)
[Articolo 1 Comma 93](#)
[Articolo 1 Comma 94](#)
[Articolo 1 Comma 95](#)
[Articolo 1 Comma 96](#)
[Articolo 1 Comma 97](#)
[Articolo 1 Comma 98](#)
[Articolo 1 Comma 99](#)
[Articolo 1 Comma 100](#)
[Articolo 1 Comma 101](#)
[Articolo 1 Comma 102](#)
[Articolo 1 Comma 103](#)
[Articolo 1 Comma 104](#)
[Articolo 1 Comma 105](#)
[Articolo 1 Comma 106](#)
[Articolo 1 Comma 107](#)
[Articolo 1 Comma 108](#)
[Articolo 1 Comma 109](#)
[Articolo 1 Comma 110](#)
[Articolo 1 Comma 111](#)
[Articolo 1 Comma 112](#)
[Articolo 1 Comma 113](#)
[Articolo 1 Comma 114](#)
[Articolo 1 Comma 115](#)
[Articolo 1 Comma 116](#)
[Articolo 1 Comma 117](#)
[Articolo 1 Comma 118](#)
[Articolo 1 Comma 119](#)
[Articolo 1 Comma 120](#)
[Articolo 1 Comma 121](#)
[Articolo 1 Comma 122](#)
[Articolo 1 Comma 123](#)
[Articolo 1 Comma 124](#)

[Articolo 1 Comma 125](#)

[Articolo 1 Comma 126](#)

[Articolo 1 Comma 127](#)

[Articolo 1 Comma 128](#)

[Articolo 1 Comma 129](#)

[Articolo 1 Comma 130](#)

[Articolo 1 Comma 131](#)

[Articolo 1 Comma 132](#)

[Articolo 1 Comma 133](#)

[Articolo 1 Comma 134](#)

[Articolo 1 Comma 135](#)

[Articolo 1 Comma 136](#)

[Articolo 1 Comma 137](#)

[Articolo 1 Comma 138](#)

[Articolo 1 Comma 139](#)

[Articolo 1 Comma 140](#)

[Articolo 1 Comma 141](#)

[Articolo 1 Comma 142](#)

[Articolo 1 Comma 143](#)

[Articolo 1 Comma 144](#)

[Articolo 1 Comma 145](#)

[Articolo 1 Comma 146](#)

[Articolo 1 Comma 147](#)

[Articolo 1 Comma 148](#)

[Articolo 1 Comma 149](#)

[Articolo 1 Comma 150](#)

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 1 gennaio 2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 1 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'[articolo 11, comma 3, lettera a\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 2 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

2. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'[articolo 37, comma 3, lettera c\), della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), e successive modificazioni, dell'[articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, e dell'[articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 3 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'[articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente all'1 gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 4 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'[articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternita' e della paternita' di cui alla [legge 8 marzo 2000, n. 53](#);

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'[articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#), in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 5 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del [comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilita' istituita ai sensi del [comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 6 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'[articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#), la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e' determinata ai sensi dell'[articolo 11, comma 3, lettera e\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 7 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#), quota parte delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 8 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro l'1 marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o piu' proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'[articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#), e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione puo' avviare le attivita' necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilita' annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione

territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 9 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione puo' essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalita' di sviluppo anche nel settore agricolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 10 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 11 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

11. Nella relazione di cui all'[articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 12 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 13 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 14 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di partenariato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 15 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'[articolo 2, comma 203, lettera c\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 16 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 17 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 18 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'[articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, e' autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unita' altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalita' per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato ad attivita' diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 19 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 20 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#). Per le finalità di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 21 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 22 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

22. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'[articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, e' concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'[articolo 40 del regolamento \(CE\) n. 800/2008](#) della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo e' corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non puo' superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non puo' comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 23 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

23. Per l'attivazione, in collaborazione con le universita' che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attivita' imprenditoriali nei Paesi di origine, e' destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 24 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita', affidati al Corpo forestale dello Stato, nonche' la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'[articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 25 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'[articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 26 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), e' incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 27 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

27. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'[articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 1981, n. 394](#), sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalita' di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 28 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonche' di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualita' dell'ospitalita' italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una piu' corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche

produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 e' concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attivita' di promozione di certificazione del marchio "Ospitalita' Italiana -- Ristoranti Italiani nel mondo", svolta dall'Istituto medesimo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 29 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'[articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143](#), e successive modificazioni, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'[articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295](#), per le finalita' connesse all'attivita' di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 30 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'[articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808](#), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalita' di cui alla citata [legge 24 dicembre 1985, n. 808](#). Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 31 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'[articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 32 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

32. All'[articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: "Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e' riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 33 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

33. Nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), dopo l'[articolo 17](#) e' inserito il seguente:

"**Art. 17-bis.** (Acquisto di pubblicita' on line) -- 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita' e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente

attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 34 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

34. All'[articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'[articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 35 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

35. All'[articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralita' di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 36 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

36. I commi 513 e 514 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 37 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacita' nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'[articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e successive modificazioni, e secondo le modalita' di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 38 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808](#), sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'[articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88](#), in favore degli investimenti delle imprese marittime, gia' approvati dalla

Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 dell'1 febbraio 2001, e' autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dall'1 gennaio 2012, e' autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 39 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'[articolo 536](#), comma 1, del codice di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, e' espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'[articolo 536](#), comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 40 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni, e' ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 41 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 42 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

42. All'[articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2009, n. 33](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "piccole e medie" sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: "piccole e medie" sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "per finalita' di sostegno dell'economia,".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 43 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della

delibera, i programmi di attivita'. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attivita' oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 44 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

44. All'[articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), al primo periodo, le parole: "al servizio di SACE s.p.a." sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 45 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

45. All'[articolo 5, comma 7, lettera b\), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), l'ultimo periodo e' soppeso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 46 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

46. All'[articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:

"8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' acquistare titoli emessi ai sensi della [legge 30 aprile 1999, n. 130](#), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 47 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

47. All'[articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

"e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 48 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di garanzia,

che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al [decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'[articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266](#), e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai sensi del citato [articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993](#), affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia "Progetti di ricerca e innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le passivita' del Fondo di cui all'[articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto [articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008](#). La garanzia del Fondo e' concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con prioritita' per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'[articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#). Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'[articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 49 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

49. All'[articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

"10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio

anche previo utilizzo di quanto previsto dall'[articolo 1130, primo comma, numero 6\), del codice civile](#) in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 50 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

50. All'[articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 51 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

51. Al [comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#), le parole: "la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose" sono sostituite dalle seguenti: ". Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del Fondo, con il regolamento di cui all'[articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 52 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

52. All'[articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente:

"8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a societa' private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'[articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalita' di selezione nonche' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita' di comunicazione dei dati da parte della Cassa depositi e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del [decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 53 -*In vigore dal 1 gennaio 2014*

53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#), e in coerenza con le relative finalita', sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#). Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalita' operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il piu' ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali prioritari di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 54 -***In vigore dal 1 gennaio 2014*

54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilita' di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 55 -***In vigore dal 1 gennaio 2014*

55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'[articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#). I criteri e le modalita' di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta [legge n. 580 del 1993](#). La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'[articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993](#).

[Torna al sommario](#)**Articolo 1 Comma 56 -***In vigore dal 1 gennaio 2014*

56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 57 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome pubbliche sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

- a) ricerca e sviluppo di software e hardware;
- b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera comunitaria;
- c) creazione di comunità on line e fisiche per la collaborazione e la condivisione di conoscenze;
- d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
- e) creazione di nuove realtà industriali;
- f) promozione di modelli di attività di vendita non convenzionali e innovativi;
- g) condivisione di esperienze con il territorio;
- h) sostegno per l'applicazione delle idee;
- i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione del materiale educativo sulla cultura dei "makers".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 58 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 59 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 60 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 61 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 62 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

62. All'[articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99](#), le parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma" sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 63 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla [legge 22 gennaio 1934, n. 64](#), comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 64 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 65 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque e' altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 66 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalita' pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita' probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 67 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 68 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma gia' stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere e' data prioritata' a quelle gia' definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 69 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 70 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

70. All'[articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono inserite le seguenti: "nonche' l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con prioritata' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico";

b) al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono inserite le seguenti: "nonche' degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con prioritata' per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 71 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

71. E' autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal XLIII atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla

lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 72 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

72. Il comma 9 dell'[articolo 176](#) del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e' sostituito dal seguente:

"9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 73 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

73. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 74 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

74. Al fine di completare il finanziamento della tratta Canello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 75 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

75. In considerazione della strategicita' dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'[articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), come modificati dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al [comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011](#) sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla [delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011](#), relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'[articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 76 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'[articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#). Il CIPE puo' approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il

finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine e' autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 77 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuita' territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'[articolo 1, comma 1031, lettera b\), della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2013, n. 71](#), relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 78 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 19-ter, comma 16, lettera c\), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2009, n. 166](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 79 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

79. All'[articolo 32](#), commi 2 e 3, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), la parola: "2008" e' sostituita dalla seguente: "2010".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 80 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, e' autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 81 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualita' dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilita' da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 82 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione del comma 81.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 83 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'[articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporette e ferry-boat. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'[articolo 1, comma 1032, della legge n. 296 del 2006](#), sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 84 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 85 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 86 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

86. All'[articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 87 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

87. All'[articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), le parole: "L, M1 e N1" sono sostituite dalle seguenti: "L, M e N1".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 88 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del [decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), nonché quelli finanziati dalla [legge 26 febbraio 1992, n. 211](#), sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'[articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), e sono finalizzate dal CIPE con priorit  per la metrotramvia di Milano-Limbrate, e per quelle di Padova e di Venezia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 89 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 90 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

90. All'[articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilit  della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonch  dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'[articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e' incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'[articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facolt  di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#)".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 91 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla societ  di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attivita' aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'[articolo 1, lettera a\), della legge 5 maggio 1976, n. 324](#), introitati dalla medesima societ  di gestione ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 1997, n. 135](#), sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui all'[articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 agosto 2011, n. 130](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 92 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

92. Al [decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 9](#), comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

"l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

I-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

I-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1071/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009";

b) all'[articolo 10](#), comma 1:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce";

2) la lettera g) è abrogata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 93 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere I-bis), I-ter) e I-quater), del [decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284](#), trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134](#), ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 94 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

94. All'[articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), la lettera h) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 95 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

95. All'[articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, le parole: ", che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto" sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 96 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 97 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico -- Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia], e' autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 98 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilita' e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalita' di acquisto previste dall'[articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilita' e trasporto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 99 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 100 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

100. Per le finalita' di cui all'[articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), relativamente al potenziamento delle attivita' e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 101 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

101. All'[articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9](#)

agosto 2013, n. 98, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

"5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 102 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, e' autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le medesime finalita', in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro per l'anno 2015.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 103 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 104 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 105 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

105. Al fine di garantire continuita' di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16

dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 106 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

"4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali.

4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 107 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacita' operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rfinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 108 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:

"15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 109 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalita' organizzata nonche' degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, e' autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni

di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonche' il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 110 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

110. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilita' al servizio della Fiera di Verona.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 111 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo dalle [delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012](#), pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli obiettivi della [direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000](#), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della [direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007](#), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro l'1 marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerita' degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'[articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 26](#), le parole: "non oltre i tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei anni".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 112 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

112. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonche' le modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al

20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 113 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

113. Fatta salva la responsabilit  dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformita' alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita' competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorita' statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 114 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita' per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 115 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al [comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 116 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo, all'[articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), dopo la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti:

"ee-quinqies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;

ee-sexies) Capo Milazzo".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 117 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

117. Al fine di garantire la piu' rapida istituzione delle aree marine protette di cui al comma 116 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015. Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui al comma 1, lettere h) e p), dell'[articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), nonche' di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), e' incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al [comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93](#), per l'istituzione di nuove aree marine protette, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette gia' istituite. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'[articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le disponibilita' finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture dell'amministrazione ivi indicata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 118 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualita' di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 26](#), un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. Al fine di favorire un'oculata pianificazione territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a civile abitazione o ad attivita' produttiva possono usufruire di fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2, previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 119 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dall'1 gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'[articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 120 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e' destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 121 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

121. Per le medesime finalita' di cui al comma 120, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 122 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

122. All'[articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:

"n-quinques) delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 123 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 118, il Presidente della societa' ANAS Spa, in qualita' di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'[articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 124 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 118.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 125 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 126, nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'[articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 aprile 2002, n. 55](#), devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato [decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7](#), operata dall'[articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 ottobre 2003, n. 290](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 126 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, e' esclusa l'applicabilita' dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e successive modificazioni, e dell'[articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393](#). Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilita' delle finanze pubbliche e l'esercizio di attivita' di impresa anche nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e successive modificazioni, e dell'[articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393](#), le parti possono stipulare la convenzione di cui all'

articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, con finalita' transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma 1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 127 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: "1.840 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.880 euro";

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro";

c) il comma 2 e' abrogato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 128 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

128. Con effetto dall'1 gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e' operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 129 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

129. Con effetto dall'1 gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico", di cui all'**articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38**, in via straordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione di cui al comma 128.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 130 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124**, l'alinnea e' sostituito dal seguente: "Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dall'1 gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 131 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'**articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124**, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 132 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

132. All'**articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:

"4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del **codice civile** per il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'**articolo 2359 del codice civile** o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di

dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita";

b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;

c) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

"4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4-bis.1".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 133 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

133. All'[articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 99](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra l'1 giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fra l'1 giugno 2013 e il 31 marzo 2014";

b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2014".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 134 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 135 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

135. Con effetto dall'1 gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'[articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), al primo periodo, le parole: "Nei limiti delle ultime sei mensilità" sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 136 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

136. All'[articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92](#), il comma 39 è abrogato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 137 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

137. All'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Dal quarto" sono sostituite dalle seguenti: "Dal settimo";

b) al secondo periodo, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 138 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 139 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

139. Al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 90](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12,";

b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#), e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, alle spese sostenute dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del [codice civile](#) o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dall'1 luglio 2015 al 30 giugno 2016";

c) all'articolo 15, comma 1, le parole: "da adottare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2015";

d) all'articolo 16:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'[articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015";

2) al comma 1-bis, le parole da: "fino al 31 dicembre 2013" a: "unita' immobiliare" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015";

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 e' altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. (Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1) (1)".

(1) Periodo abrogato dall'**art. 1, comma 2, lett. a) decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 151** entrato in vigore il 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 140 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'**articolo 2426 del codice civile** e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla **sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342**, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 141 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 142 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma 145.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 143 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 144 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio

dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 145 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del [decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 146 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della [legge 21 novembre 2000, n. 342](#), quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'[articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 147 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

147. Le previsioni di cui all'[articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342](#), si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 143, e' vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 142.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 148 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

148. Al trasferimento previsto dal [comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133](#), si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del [comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013](#) si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 145.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 149 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

149. All'[articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), dopo il comma 22 e' inserito il seguente:

"22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del [decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239](#), i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22

non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 150 -

In vigore dal 1 gennaio 2014

150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'[articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)
